



Progr. n. 1390

## *Consiglio della Regione Emilia-Romagna*

### *336^ seduta della VI Legislatura*

Estratto dal resoconto integrale della seduta pomeridiana del 28 febbraio 2000.

Presiede la vicepresidente del Consiglio regionale Katia Zanotti, indi la presidente Celestina Ceruti.

Segretari: Patrizia Cantoni e Daniela Guerra.

\* \* \* \* \*

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) AGOGLIATI Antonio     | 23) GIACOMINO Rocco Gerardo |
| 2) ALNI Daniele          | 24) GILLI Luigi             |
| 3) AMORETTI Manuela      | 25) GIOVANELLI Ferruccio    |
| 4) BALBONI Alberto       | 26) GNASSI Andrea           |
| 5) BALLARINI Giovanni    | 27) GUERRA Daniela          |
| 6) BARTOLINI Silvia      | 28) IELO Girolamo           |
| 7) BASTICO Mariangela    | 29) LA FORGIA Antonio       |
| 8) BERETTA Nino          | 30) LEONI Gianarturo        |
| 9) BERTELLI Alfredo      | 31) LISI Giorgio            |
| 10) BERTOLINI Isabella   | 32) LOMBARDI Marco          |
| 11) BIGNAMI Marcello     | 33) MARIUCCI Luigi          |
| 12) BISSONI Giovanni     | 34) MOLINARI Manlio         |
| 13) BOCCHINI Ariana      | 35) MORRA Gianfranco        |
| 14) BORGHI Gianluca      | 36) PARMA Maurizio          |
| 15) BOTTAZZI Luigi       | 37) PRIOLI Maria Vittoria   |
| 16) CAMPAGNOLI Armando   | 38) RASMI Carlo             |
| 17) CANTONI Patrizia     | 39) RIDOLFI Rodolfo         |
| 18) CERUTI Celestina     | 40) RIVOLA Pier Antonio     |
| 19) COCCHI Renato        | 41) SABATTINI Emilio        |
| 20) COTTI Lamberto       | 42) SANDRI Alfredo          |
| 21) DRAGOTTO Giorgio     | 43) TAMPIERI Guido          |
| 22) GARAGNANI Fabio      | 44) ZANOTTI Katia           |
| 45) ZUCCA Maria Cristina |                             |

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta i consiglieri Errani, Lorenzi e Pieri.

Sono, inoltre, assenti i consiglieri Davoli e Tassi.

---

**Oggetto n. 6623:** Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia in attuazione della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1. (Proposta della Giunta regionale in data 16 febbraio 2000, n. 209)

Progr. n. 1390

Oggetto n. 6623: Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia in attuazione della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1. (Proposta della Giunta regionale in data 16 febbraio 2000, n. 209)

---

Prot. n. 2654/l.2

### Il Consiglio

Richiamata la deliberazione progr. n. 209 del 16 febbraio 2000, avente ad oggetto: "Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia in attuazione della L.R. 10 gennaio 2000, n. 1. Proposta al Consiglio regionale";

Preso atto:

- delle modifiche ed integrazioni apportate sulla predetta proposta dalla commissione consiliare "Scuola, Cultura e Turismo", in sede preparatoria e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 2443 in data 24 febbraio 2000,
- ed, inoltre, della modifica introdotta da un emendamento presentato ed accolto nel corso della discussione di Consiglio;

Vista la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e, in particolare, l'art. 1 che prevede che il Consiglio regionale, con una o più direttive, definisca i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi stessi;

Richiamati altresì il Titolo III della stessa legge "Caratteristiche generali dell'area e della struttura" e il Titolo IV "Personale dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi e coordinamento pedagogico" e, in particolare, l'art. 32, che prevede che il Consiglio regionale, con propria direttiva, definisca il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini, sia all'interno del nido d'infanzia che dei servizi integrativi;

Rilevata la necessità di procedere quanto prima alla determinazione dei requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi, per consentire a tutti i soggetti interessati alla gestione degli stessi l'acquisizione di un quadro più organico e completo di riferimento, anche in quanto i requisiti sopraindicati costituiscono quelli fondamentali ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, così come si evince dall'art. 17 della stessa L.R. 1/2000;

Dato atto che la definizione delle procedure per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento saranno oggetto di un successivo provvedimento amministrativo;

Considerato altresì che i servizi educativi per la prima infanzia, per la delicatezza dell'età degli utenti ai quali si rivolgono (bambini in età 0-3 anni) e delle attività che vi si svolgono, sono soggetti a numerose e complesse normative tecniche, statali e locali, in ambito edilizio, igienico-sanitario, della sicurezza, ecc. e che pertanto si ritiene opportuno limitare l'ambito della presente direttiva - per quanto riguarda la definizione dei requisiti strutturali ed organizzativi - a quanto direttamente derivante dall'attuazione della L.R. 1/2000;

Ritenuto di prevedere l'adeguamento automatico alle normative statali, regionali e locali che entreranno in vigore successivamente e raccomandare l'applicazione delle norme di buona tecnica esistenti;

Sentito il parere della Conferenza Regione - Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

#### d e l i b e r a

- di approvare l'allegata direttiva, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, assicurandone la più ampia diffusione.

- - -

## S O M M A R I O

### PREMESSA

#### 1. REQUISITI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI E DI ARREDO

- 1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture
- 1.2 Caratteristiche e tipologia degli spazi
- 1.3 Sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente, tutela del benessere

#### 2. NIDI D'INFANZIA

- 2.1 Standard quantitativi dell'area
- 2.2 Spazi essenziali del nido
- 2.3 Rapporto tra superficie coperta e capienza
- 2.4 Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni
- 2.5 Deroga agli standard per gli spazi esterni
- 2.6 Caratteristiche degli spazi esterni
- 2.7 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni
- 2.8 Definizione e organizzazione delle unità funzionali minime
- 2.9 Spazi per i genitori
- 2.10 Servizi generali
- 2.11 Tabelle dietetiche e pasti
- 2.12 Ricettività
- 2.13 Micro-nidi

#### 3. SERVIZI INTEGRATIVI

- 3.1 Centri per bambini e genitori
- 3.2 Spazi bambini

#### 4. SERVIZI RICREATIVI

#### 5. REQUISITI ORGANIZZATIVI

- 5.1 Nidi d'infanzia: rapporto numerico tra personale e bambini iscritti
- 5.2 Servizi integrativi: rapporto numerico tra personale e bambini iscritti
- 5.3 Sostituzione del personale educatore e integrazione bambini disabili
- 5.4 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia

#### 6. EDUCATRICE FAMILIARE

#### 7. SERVIZI INTEGRATIVI SPERIMENTALI

#### 8. SISTEMA INFORMATIVO

DIRETTIVA SUI REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 10 gennaio 2000, n. 1

PREMESSA

Con la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia rivolti ai bambini in età 0-3 anni (nidi e servizi integrativi), già esistenti per larga parte sul territorio regionale, viene regolamentato attraverso una nuova normativa quadro, con l'intento di disciplinare l'intera materia in modo più adeguato alle nuove e complesse esigenze della società regionale. Con essa viene altresì abrogata tutta la legislazione previgente, realizzando così anche una consistente operazione di razionalizzazione e semplificazione amministrativa.

Mentre i nidi avevano trovato forme di regolamentazione nella legislazione regionale precedente, i servizi integrativi ricevono dalla nuova legge la prima disciplina. La legge definisce varie tipologie di servizi, ne stabilisce le finalità e le caratteristiche e prevede l'emanazione di direttive attuative, in particolare per quanto riguarda gli aspetti strutturali e organizzativi, nonché per l'adozione di procedure innovative, quali l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento, istituti che vengono introdotti per la prima volta nel campo dei servizi educativi per l'infanzia.

Denominare e indicare con chiarezza le peculiarità dei diversi servizi costituisce una premessa indispensabile per alcune ragioni sostanziali, tra le quali:

- l'importanza di offrire un quadro preciso di riferimento alle famiglie, in rapporto alle diverse esigenze di cura ed educazione dei loro bambini, per consentire loro di scegliere tra più opzioni possibili, in una logica di qualità delle risposte;
- la necessità di individuare un sistema di regole esplicite per tutti i soggetti pubblici e privati interessati a sviluppare e gestire servizi per la prima infanzia, in modo che essi possano operare scelte consapevoli, sulla base dei diversi ruoli e in rapporto alle loro specifiche funzioni; ad ogni servizio corrispondono infatti requisiti organizzativi e strutturali necessari per ottenere l'autorizzazione al funzionamento (la definizione delle procedure sarà oggetto di una successiva direttiva regionale di prossima emanazione), sui quali gli Enti locali sono chiamati ad esercitare la loro funzione di vigilanza e controllo;
- l'opportunità di rendere maggiormente comprensibili i criteri sui quali si fondano in particolare alcuni standard organizzativi, in ragione delle caratteristiche specifiche di ogni servizio.

Richiamare di seguito le denominazioni indicate nella L.R.1/2000 per le diverse tipologie di servizi, unitamente ad altre terminologie di uso corrente,

utilizzate talora impropriamente, può essere utile ai fini di consentire una maggiore chiarezza:

- i nidi d'infanzia. Indicandone con chiarezza gli obiettivi e le peculiarità, la L.R.1/2000 prevede che essi possano funzionare ed essere organizzati con modalità diversificate, in riferimento sia ai tempi di apertura, sia alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi. In rapporto alle scelte educative, ai tempi di lavoro dei genitori ed alle esigenze locali, i nidi d'infanzia possono pertanto essere a tempo pieno o a tempo parziale e ospitare un numero di bambini più o meno ampio. Quando, a fronte di particolari esigenze sociali ed organizzative, essi prevedono l'accoglienza di un numero più ridotto di bambini, essi vengono definiti micro-nidi. Siano essi a tempo pieno o parziale o prevedano una ricettività più o meno ampia, i nidi d'infanzia garantiscono comunque i servizi di mensa e riposo pomeridiano e dunque comportano anche un'organizzazione più complessa. Terminologie come "nidi di condominio" o "nidi appartamento" non configurano tipologie diverse di servizi; esse stanno piuttosto ad indicare una collocazione di tali servizi in luoghi che, pur richiedendo gli stessi requisiti strutturali ed organizzativi, possono essere più facilmente accessibili per le famiglie e consentire una maggiore flessibilità nella destinazione d'uso delle strutture a fronte di mutate esigenze sociali nel tempo;
- gli spazi bambini. Si tratta della tipologia di servizio più vicina al nido, in particolare quello a tempo parziale, dal quale tuttavia si differenzia per alcune specificità, che ne rendono anche meno complesso il funzionamento. Essi ospitano bambini di età non inferiore all'anno; consentono tempi di frequenza più ridotti (fino a un massimo di 5 ore al mattino o al pomeriggio); sono privi di un servizio di mensa vero e proprio e non sono richiesti locali specifici per il sonno, pur prevedendo spazi per il riposo dei bambini;
- i centri per bambini e genitori (denominati talvolta anche centri-gioco). Avendo come peculiarità quella di prevedere l'accoglienza dei bambini insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori, tali servizi assumono la presenza di questi ultimi come una risorsa importante, in termini di compartecipazione positiva tra educatori e genitori allo svolgimento delle attività. Di tale caratteristica si tiene conto ovviamente nella direttiva nella determinazione dei requisiti organizzativi;
- l'educatrice familiare. La L.R. 1/2000, nel delineare il sistema dei servizi per la prima infanzia, in una logica di qualità e coerenza degli interventi, prevede per tutti gli educatori, indipendentemente dal luogo in cui esercitano la loro attività, il possesso dello stesso titolo di studio, sottolineando tuttavia come all'educatrice familiare sia importante garantire una formazione aggiuntiva professionalizzante. Le ragioni sono molteplici: il contesto domestico nel quale operano tali figure non prevede lo scambio

quotidiano e il sostegno reciproco con altri educatori che altri servizi consentono; l'età dei bambini e il prendersi complessivamente cura di essi, nonché la possibilità di stabilire relazioni positive con le famiglie richiedono requisiti organizzativi e una professionalità che va garantita e sostenuta nel tempo, attraverso azioni specifiche che i Comuni, anche con il sostegno della Regione, sono chiamati ad assicurare. Vale la pena di ricordare che si tratta di figure totalmente diverse dalle baby-sitters, alle quali le famiglie, per propria scelta, si rivolgono privatamente per esigenze continuative od estemporanee, stabilendo con esse, sulla base di accordi privati, modalità delle prestazioni, senza alcun obbligo di rispettare particolari requisiti nei confronti del sistema pubblico né sostegno economico per lo stesso;

- i servizi ricreativi. Anche per i luoghi che offrono ai bambini occasioni estemporanee di gioco e di socializzazione si stabilisce un minimo di regolamentazione. Trattandosi di servizi che non prevedono alcuna continuità nell'accoglienza dei bambini (quelli, ad esempio, spesso denominati "baby parking", organizzati con la presenza di animatori presso i centri commerciali per il tempo necessario ai genitori per gli acquisti, o in occasioni di convegni e manifestazioni per consentire ai genitori di parteciparvi) non vengono richiesti particolari requisiti, se non quelli di sicurezza ed igiene.

Se quelli indicati in precedenza sono i servizi previsti dalla nuova legge regionale, è tuttavia piuttosto frequente l'utilizzo anche di altre terminologie, che ci sembra utile citare ai fini di una maggiore chiarezza e per una maggiore comprensione dell'evoluzione delle risposte alle nuove esigenze sociali. Ci riferiamo in particolare alle "sezioni primavera" e alle ludoteche.

Nel primo caso si tratta della denominazione con la quale vengono indicate le sezioni di nido o gli spazi bambino (se non offrono un servizio di mensa), quasi sempre aggregati a scuole dell'infanzia esistenti e che accolgono bambini in età 24-36 mesi. Tali sezioni trovano nella direttiva un riferimento specifico, in particolare per quanto riguarda i rapporti numerici tra educatori e bambini.

Nel secondo caso si tratta invece di opportunità che, per la loro natura, non rientrano tra i servizi educativi per la prima infanzia, in quanto hanno finalità diverse. Le ludoteche si configurano infatti come luoghi che prevedono un'attività specializzata (come avviene nelle biblioteche con i libri) per il prestito, la promozione e l'utilizzo in sede del giocattolo.

Servizi di altro tipo offerti con questa denominazione (più assimilabili ai centri per bambini e genitori o agli spazi bambino) dovranno perciò essere ricondotti ad una corretta denominazione in rapporto alle attività che si svolgono al loro interno, nonché alle regole previste per il loro funzionamento, indicate nella presente direttiva.

Infine, per quanto riguarda i requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti di seguito, va detto che i servizi per l'infanzia sono già soggetti a numerose e

complesse normative tecniche di livello statale e locale. Per evitare indebite sovrapposizioni, si è ritenuto pertanto opportuno limitare l'ambito della direttiva all'attuazione della L.R.10 gennaio 2000 n.1, in particolare per quanto riguarda la definizione dei requisiti richiesti ai fini della autorizzazione al funzionamento (art. 17, comma 1, lett. a), b), d) ed e). In tal modo si intende anche prevedere l'adeguamento automatico alle normative statali, regionali e locali che entreranno in vigore successivamente e raccomandare l'applicazione delle norme di buona tecnica esistenti.

## 1. REQUISITI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI E DI ARREDO

### 1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture

L'art. 25 della legge, in linea con i principi della nuova legge urbanistica regionale in corso di approvazione, nel confermare la competenza comunale nella localizzazione dei servizi pubblici, fa proprio il superamento della rigida individuazione di servizi e standard, in favore di un approccio che privilegia la qualità dei servizi.

L'area dei servizi educativi per la prima infanzia deve essere facilmente accessibile. La struttura deve preferibilmente essere articolata su un unico livello.

### 1.2 Caratteristiche e tipologia degli spazi

Ai sensi dell'art. 27 della legge, la progettazione della struttura deve tenere presente, in tutte le sue fasi, il progetto pedagogico. A tal fine nell'équipe di progettazione deve essere prevista la partecipazione di un coordinatore pedagogico o di un professionista in materia psico-pedagogica.

In attuazione dello stesso articolo, tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia, interni ed esterni devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali, impiantistiche, di arredo e riferite ai giochi, tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori e contenere la pressione esercitata sull'ambiente.

### 1.3 Sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente, tutela del benessere

La struttura destinata a servizi educativi per la prima infanzia non può essere collocata al piano seminterrato, salvo quanto disposto per i locali di servizio a proposito dei nidi d'infanzia al paragrafo 2.1.

Tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia, interni ed esterni, devono rispettare la normativa statale e regionale in vigore con riferimento sia alla struttura sia ai costituenti della struttura stessa.

Le strutture, gli impianti, gli arredi e i giochi devono possedere e mantenere nel tempo caratteristiche strutturali e impiantistiche, tali da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e degli operatori e contenere la pressione esercitata sull'ambiente.



Devono pertanto essere garantiti i seguenti requisiti:

- resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza in caso di incendio;
- risparmio energetico e ritenzione del calore;
- corretto smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e aeriformi, favorendo la raccolta differenziata dei rifiuti;
- sicurezza nell'impiego: la struttura interna ed esterna del nido, l'arredo ed i giochi devono essere tali da limitare al massimo rischi di incidenti quali, ustioni, folgorazioni, intossicazioni, nonché traumatismi gravi conseguenti a scivolamenti, cadute, schiacciamenti ecc.;
- salubrità e benessere ambientale: nel servizio devono essere garantiti, sia d'inverno che d'estate, il benessere respiratorio, olfattivo, acustico, visivo, microclimatico, il contenimento del rischio chimico, microbiologico, allergico, elettromagnetico e da radioattività ambientale; in particolare le attrezzature, gli arredi fissi e mobili e i materiali, devono essere adeguati alle diverse età ed attività dei bambini, nonché alle esigenze professionali degli operatori e alla partecipazione dei genitori e devono possedere requisiti di salubrità e atossicità certificata secondo quanto disposto all'art. 27 della legge;
- fruibilità di spazi, impianti e arredi: spazi, impianti e arredi devono essere rispondenti per numero e caratteristiche all'età dei bambini, alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attività previste, e devono essere conformi alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
- sicurezza rispetto a intrusioni o furti sia negli spazi esterni che all'interno: devono essere previsti una idonea recinzione e infissi antisfondamento.

Devono inoltre essere favoriti la progettazione bio-climatica della struttura e la riciclabilità dei suoi componenti.

## 2. NIDI D'INFANZIA

### 2.1 Standard quantitativi dell'area

La superficie minima complessiva (superficie fondiaria) dell'area da riservare alla costruzione del nido d'infanzia non può essere inferiore a mq. 1300. La superficie dell'area deve garantire un minimo di mq. 50 per ogni posto bambino per una capienza compresa tra i 16 e i 49 bambini, e di mq. 45 per ogni posto bambino per una capienza compresa tra i 50 e i 60 bambini.

Nei nidi che dispongono di più di 53 posti bambino l'area non può essere comunque inferiore ai mq. 2400.

La superficie coperta dagli edifici non deve essere superiore alla terza parte dell'area totale riservata al nido d'infanzia. Dall'area totale (superficie fondiaria) sono escluse le aree a disposizione per i parcheggi, che devono essere conformi agli standard per le urbanizzazioni secondarie e alla legislazione vigente in materia.

La struttura destinata a nido d'infanzia deve essere accessibile ai sensi del DMLP 14 giugno 1989, n. 236 e, anche se aggregata ad altro servizio, deve avere un ingresso indipendente; di norma, inoltre, deve garantire il rapporto

diretto con l'esterno, essere collocata a pianterreno ed essere articolata su un unico livello. A livello seminterrato possono essere ubicati solo i locali adibiti a deposito o magazzino e comunque non fruiti dai bambini. Non sono considerati piani seminterrati quelli in cui almeno la metà del perimetro di base sia completamente fuori terra e, per la restante parte, il soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota superiore a m. 1,20 rispetto al terreno circostante misurata sulla linea di stacco dell'edificio. In questo caso devono essere adottate le migliori tecnologie per la difesa dall'umidità.

Le parti non completamente fuori terra non possono essere destinate al gioco o al pasto.

Nel caso in cui non sia possibile realizzare una struttura su un unico livello si deve comunque garantire che ogni unità funzionale minima (sezione) sia collocata su un unico piano.

## 2.2 Spazi essenziali del nido

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo. Gli spazi essenziali sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre prevedere anche in questo caso un ambiente filtro per la tutela microclimatica degli spazi interni; si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni a tutti i bambini;
- d) spazi per operatori, servizi generali e spazi a disposizione dei genitori;
- e) area esterna.

## 2.3 Rapporto tra superficie coperta e capienza

La definizione della superficie utile netta per il nido d'infanzia, anche a tempo parziale, deve tenere conto di due indici distinti: mq. 8,5 per posto bambino, per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini; mq. 3,5 per posto bambino per quanto riguarda i servizi generali, ivi compresi gli spazi destinati alle attività degli adulti.

Nel caso di un unico polo con più servizi per l'infanzia, i servizi generali con le stesse funzioni possono essere tra loro integrati, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli stessi devono garantire la funzionalità dei diversi servizi.

## 2.4 Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni

Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo dei bambini, salvo il caso di utilizzo programmato, e tramite specifico progetto pedagogico, da parte di famiglie con bambini.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera, il gioco strutturato, motorio e simbolico, in continuità con gli spazi interni, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età e alle differenti dimensioni evolutive del bambino.

Gli spazi esterni pertinenti alla struttura, non di uso dei bambini, devono essere dotati di idonea recinzione per garantire la sicurezza dei piccoli.

## 2.5 Deroga agli standard per gli spazi esterni

Nei nidi d'infanzia collocati nei centri storici o in zone identificate nella pianificazione urbanistica come ambiti urbani consolidati, per la quantificazione degli spazi esterni è richiesta una superficie di almeno mq. 10 per posto bambino. Lo standard è da considerarsi in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati.

La superficie minima dell'area da destinare ad un polo per l'infanzia, comprendente il nido e la scuola dell'infanzia, è data dalla somma delle superfici richieste dalle leggi e dalle norme tecniche vigenti per il nido e per l'edilizia scolastica.

Se il polo per l'infanzia è destinato ad accogliere anche ulteriori servizi educativi, il complessivo dimensionamento dell'area è determinato sommando tutti gli indici parziali di riferimento, eccettuato il caso che non sia prevista sovrapposizione degli orari.

Qualora l'area presenti dimensioni e caratteristiche urbanistiche e tecniche che lo consentano, gli spazi esterni possono essere utilizzati anche da famiglie con bambini o altri utenti, specificamente individuati dall'ente gestore, previa predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e garantendo la salvaguardia della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.

## 2.6 Caratteristiche degli spazi esterni

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono prevedere:

- a) una zona riparata e pavimentata, intermedia, tra interno ed esterno;
- b) zone attrezzate con arredi e materiali diversificati per le attività ludiche;
- c) zone attrezzate solo a verde.

Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.

## 2.7 Criteri per l'organizzazione degli spazi interni

Gli spazi interni del nido d'infanzia devono essere organizzati, arredati e attrezzati con riferimento all'unità funzionale minima costituita dalla sezione.

L'unità minima è integrata da altri spazi, destinati a gioco libero, atelier e laboratori o altre attività, individuate nel progetto educativo di riferimento.

Tali spazi sono utilizzati a rotazione o contemporaneamente per attività individuali e di grande o piccolo gruppo, da bambini anche appartenenti a sezioni diverse.

## 2.8 Definizione e organizzazione delle unità funzionali minime

La sezione rappresenta l'unità spaziale ed organizzativa minima del nido d'infanzia.

La sezione deve essere articolata in zone sulla base delle esigenze evolutive dei bambini, della possibilità di organizzare gruppi diversi, nonché della differenziazione delle attività.

Le sezioni sono distinte per fasce di età omogenee. Sono possibili inoltre organizzazioni diverse, sulla base di specifici progetti educativi.

La struttura del nido d'infanzia può articolarsi su più sezioni - fino a un massimo di quattro - in relazione alla capienza della struttura stessa e all'età e al numero dei bambini iscritti.

Ciascuna sezione comprende spazi idonei a svolgere le seguenti funzioni:

- a) il gioco e le attività individuali e di gruppo;
- b) il riposo;
- c) il pasto;
- d) l'igiene personale. I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere attrezzati con una dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni sei bambini e un posto lavabo ogni quattro bambini avendo come riferimento anche le diverse età.

## 2.9 Spazi per i genitori

Nel nido d'infanzia, anche in attuazione di quanto previsto all'art. 8 della legge, sono individuati spazi destinati specificamente ai genitori e in particolare:

- a) uno o più spazi attrezzati per l'accoglienza dei bambini e dei genitori, da collocare all'ingresso del servizio o negli spazi comuni alle sezioni, o all'interno di ciascuna sezione;
- b) uno o più spazi destinati a laboratorio per gli adulti, così come indicato alla lettera c) del successivo paragrafo sui servizi generali.

Gli spazi del nido, anche attraverso l'utilizzo di arredi e attrezzature, devono consentire inoltre l'informazione e la comunicazione sull'attività del servizio e favorire le relazioni tra bambini, genitori e operatori.

## 2.10 Servizi generali

I servizi generali sono costituiti da:

- a) servizi per il personale, comprendenti i locali spogliatoio e per l'igiene personale;
- b) un vano per la zona pranzo del personale;
- c) uno o più spazi laboratorio destinati agli operatori e ai genitori, con funzioni di preparazione e allestimento del materiale didattico, riunioni e incontri di lavoro, archivio e attività amministrativa, documentazione e biblioteca;
- d) la cucina, conforme alle norme vigenti in materia;
- e) un locale o uno spazio guardaroba per la biancheria pulita, utilizzabile, eventualmente come stileria;

- f) un locale adibito a lavanderia e a deposito biancheria sporca, dimensionato e attrezzato secondo il tipo di servizio fornito; il servizio di lavanderia può essere commissionato all'esterno, purché all'interno sia previsto un deposito per la biancheria sporca;
- g) uno o più vani tecnici;
- h) un locale destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia.

## 2.11 Tabelle dietetiche e pasti

La legge regionale (art. 17, comma 1, lett. e) prevede che gli enti gestori adottino tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Unità sanitaria locale. Occorre sottolineare il contenuto tecnico dell'atto di approvazione, con il quale si vuole promuovere la collaborazione tra l'ente gestore e l'Azienda per raggiungere il fine comune della tutela della salute dei bambini.

Il gestore presenta la tabella alla competente Azienda, che provvede all'approvazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; il termine rimane sospeso (cioè riprende a decorrere dal momento dell'interruzione) per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o modifiche alla tabella. Trascorso il termine senza che l'Azienda Unità sanitaria locale si sia pronunciata, la tabella si intende approvata.

La stessa norma prevede inoltre che l'Ente gestore adotti procedure d'acquisto che garantiscano il rispetto del D.P.R. 7 aprile 1999, n.128 in materia di alimenti destinati a lattanti e bambini, che diano priorità all'utilizzo di prodotti biologici e che garantiscano l'acquisto esclusivo di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati. Qualora si tratti di gestore pubblico, questi requisiti dovranno essere inseriti nei bandi per l'acquisto di alimenti; in ogni caso l'attestazione circa l'assenza di organismi geneticamente modificati nei prodotti alimentari dovrà essere fornita al gestore da parte del fornitore.

I pasti devono consentire un'alimentazione diversificata, nel rispetto delle differenze etniche, religiose e culturali, e favorire la graduale introduzione di cibi biologici.

I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all'esterno della struttura solo per i bambini di età superiore all'anno e, in tal caso, deve essere previsto un terminale di cucina attrezzato, in rapporto al numero dei bambini e degli operatori, atto a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso, attraverso modalità concordate con il centro di produzione pasti individuato dal gestore della struttura. Deve altresì essere assicurata la gradibilità della refezione.

## 2.12 Ricettività

La ricettività minima e massima del nido d'infanzia sia a tempo pieno che part-time è fissata rispettivamente in 16 e 60 posti bambino. Entrambi gli indici possono essere modificati, rispettivamente in diminuzione o in aumento, nella misura massima del 15% in particolari situazioni socio-economiche e ferma restando l'adozione di corrispondenti progetti pedagogici e appropriate soluzioni organizzative.

## 2.13 Micro-nidi

Il micro-nido si differenzia dal nido solo in quanto prevede l'accoglienza di un numero più ridotto di bambini. La ricettività minima e massima è fissata rispettivamente in 6 e 14 posti bambino, fermo restando la possibilità, anche in questo caso, di diminuire o aumentare tali indici nella misura massima del 15%. Per la quantificazione degli spazi esterni è richiesta una superficie di almeno mq. 10 per posto bambino.

Per gli spazi interni valgono gli stessi standard previsti per i nidi.

## 3. SERVIZI INTEGRATIVI

A differenza di quanto avviene per il nido d'infanzia, all'interno dei servizi integrativi non è prevista la somministrazione di pasti. In tali servizi può però essere prevista la merenda, sia in ragione del numero di ore di apertura, sia per la valenza conviviale ed educativa di questo momento della giornata.

### 3.1 Centri per bambini e genitori

Ciascun Centro per bambini e genitori deve avere una ricettività che consenta ai diversi utenti la piena partecipazione alle attività di gioco, incontro e comunicazione specificamente organizzate per i bambini e per gli adulti, così come indicato all'art.3, comma 3 della legge.

La definizione della superficie utile netta deve tenere conto di due indici distinti: mq. 5,5 per utente per quanto riguarda gli spazi destinati alle attività dei bambini e degli adulti e mq. 1,5 per utente per quanto riguarda i servizi generali. Per utente si intende ciascun bambino.

Gli spazi devono essere articolati in modo da prevedere:

- a) zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;
- b) spazi destinati ai servizi generali.

I servizi generali devono prevedere almeno lo spogliatoio per il personale, i locali per l'igiene, distinti per operatori, adulti esterni e bambini. I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere dimensionati secondo lo standard medio di una dotazione di sanitari non inferiore ad uno ogni dieci bambini, adeguatamente attrezzati con riferimento alle diverse età.

### 3.2 Spazi bambini

La struttura degli Spazi bambini ha una ricettività massima di 50 bambini.

Negli spazi esterni è richiesta una superficie di almeno mq. 10 per posto bambino. Lo standard è da considerarsi in aggiunta all'area di sedime.

La definizione della superficie utile netta minima deve tenere conto di due indici distinti: mq. 6,5 per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini; mq. 2 per posto bambino per quanto riguarda i servizi generali.

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base

del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

La legge regionale non prevede l'obbligo di locali specifici per il riposo, dati i tempi ridotti di apertura del servizio; tuttavia, data la fascia di età dei bambini accolti, deve esser previsto uno spazio idoneo al riposo dei bambini che ne manifestino la necessità.

#### 4. SERVIZI RICREATIVI

I servizi ricreativi di cui all'art.9 della legge regionale sono servizi ubicati in locali o spazi attrezzati per consentire ai bambini, con carattere di estemporaneità ed occasionalità, attività di gioco con altri bambini guidate da personale adulto con funzioni di animazione.

Queste caratteristiche li collocano su un piano diverso da quello dei servizi educativi; pertanto la legge regionale non fissa per essi requisiti particolari, se non quelli imposti dall'esigenza di tutelare la sicurezza, l'igiene e la salute dei bambini.

Oltre agli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia, i servizi ricreativi devono osservare le disposizioni dell'art. 27, commi 2 e 3 della legge regionale e le disposizioni della presente direttiva in materia di sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente, tutela del benessere (paragrafo 1.3).

Per consentire il controllo su tali requisiti da parte del Comune, occorre che i gestori di tali servizi provvedano all'autodenuncia dell'attività venti giorni prima dell'inizio della stessa. Per i servizi già funzionanti il termine è di trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.

#### 5. REQUISITI ORGANIZZATIVI

##### 5.1 Nidi d'infanzia: rapporto numerico tra personale e bambini iscritti

Un adeguato rapporto numerico tra personale e bambini è uno dei principali elementi che concorrono a determinare la qualità dei servizi. Per questo motivo la legge regionale (art. 32) indica una serie di criteri da tenere presenti nella determinazione di esso, che tengono conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, del numero, dell'età, delle caratteristiche dei bambini accolti, nonché dei tempi di apertura dei servizi.

I nidi d'infanzia possono infatti essere a tempo pieno, quando osservano un orario di apertura pari o superiore alle otto ore al giorno, o part-time, quando osservano un orario di apertura inferiore alle otto ore.

Con particolare riferimento all'età dei bambini e ai tempi dell'apertura dei servizi, vengono di seguito indicati i rapporti numerici tra bambini, personale educatore e personale addetto ai servizi generali, ferme restando le condizioni di maggior favore previste nel contratto nazionale di lavoro in materia e nella contrattazione

decentrata.

Agli effetti della determinazione del rapporto numerico per bambino si intende ogni bambino iscritto.

Il rapporto numerico tra educatori e bambini all'interno dei nidi d'infanzia è il seguente:

- a) non superiore a cinque bambini per ogni educatore, per le sezioni di bambini di età compresa tra i tre e i dodici mesi, sia per i nidi a tempo pieno che per i nidi a tempo parziale;
- b) non superiore a sette bambini per ogni educatore per le sezioni di bambini di età compresa tra i dodici e i trentasei mesi nei nidi a tempo pieno e non superiore a otto bambini per educatore nei nidi a tempo parziale;
- c) non superiore a dieci bambini per ogni educatore nei nidi che ospitano esclusivamente sezioni di bambini in età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi nei nidi a tempo pieno e non superiore a undici bambini per ogni educatore nei nidi a tempo parziale, anche aggregate a scuole dell'infanzia.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private: nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a diciotto bambini per ogni addetto.

Tale rapporto potrà variare qualora le attività di cui sopra vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno.

## 5.2 Servizi integrativi: rapporto numerico tra personale e bambini iscritti

Negli Spazi bambini, in considerazione dell'età degli utenti accolti (compresa tra i dodici e i trentasei mesi) il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve essere superiore a otto bambini per ogni educatore, elevabile a nove nel caso vengano accolti solo bambini tra i diciotto e i trentasei mesi e a dodici per la fascia di età tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

Nei Centri per bambini e genitori, in considerazione delle loro caratteristiche specifiche e della partecipazione dei genitori alle attività, il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve, di norma, essere superiore a quindici bambini per ogni educatore.

## 5.3 Sostituzione del personale educatore e integrazione bambini disabili

Al fine di non compromettere il rapporto numerico tra educatori e bambini e tenendo conto della presenza di entrambi va assicurata la necessaria sostituzione del personale da effettuarsi mediante figure della stessa qualifica e profilo professionale.

Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili, o che si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, e in relazione al



numero o alla gravità dei casi, nelle sezioni di nido, nei micro-nidi e negli spazi bambini in cui essi sono inseriti può essere stabilita la riduzione del numero degli iscritti, o in aggiunta o in alternativa, la presenza di un educatore di aiuto alla sezione.

#### 5.4 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia

Ai sensi dell'art. 6 della Legge 1044/71 e in attesa dell'emanazione di provvedimenti previsti dall'art. 129 del DLgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'approvazione del Disegno di Legge n. 5838 "Norme per lo sviluppo e per la qualificazione di un sistema di servizi per i bambini di età inferiore ai 3 anni e per le loro famiglie", attualmente all'esame del Parlamento e che prevede per l'accesso ai posti di educatore il titolo universitario di primo livello di durata triennale o il possesso delle lauree in pedagogia, in scienze dell'educazione e in scienze della formazione, i titoli di studio previsti per l'accesso ai posti di educatore per i servizi educativi per la prima infanzia sono i seguenti:

- diploma di maturità magistrale;
- diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio-psico-pedagogico;
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di tecnico dei servizi sociali;
- operatore servizi sociali;
- titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione.

Nella fase transitoria sono ritenuti validi anche i seguenti titoli per l'accesso:

- diploma di laurea in pedagogia;
- diploma di laurea in scienze dell'educazione;
- diploma di laurea in scienze della formazione.

## 6. EDUCATRICE FAMILIARE

L'educatrice familiare è un servizio sperimentale da avviarsi nei comuni sede di nidi d'infanzia o di servizi integrativi e da attuarsi presso un ambiente domestico di abitazione o a disposizione di una delle famiglie che fruiscono del servizio.

Per l'attivazione di tale servizio il personale educatore, oltre il possesso dei titoli di studio indicati in precedenza per l'accesso a posti di educatore nei servizi per la prima infanzia, dovrà avere partecipato al corso di formazione di ore 480 all'interno del progetto regionale "Creazione di una occupazione tramite la formazione della figura sperimentale dell'educatrice familiare e l'avvio di nuovi servizi per l'infanzia", approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1934 del 2.11.1998.

Qualora, in fase di primo avvio, non siano disponibili educatrici in possesso dei requisiti anzi riportati, la sperimentazione può essere attivata con educatrici in possesso del titolo di studio di cui al punto 5.4 e di uno dei seguenti requisiti:

- avere frequentato corsi di qualificazione in area socio-educativa e di avvio

d'impresa non inferiori alle 200 ore. In tale caso andrà prevista una formazione aggiuntiva di 150 ore finalizzata a favorire l'acquisizione di competenze professionali specifiche;

- avere frequentato corsi di qualificazione in area socio-educativa e di avvio d'impresa non inferiori a 200 ore e avere svolto presso un'istituzione della prima infanzia un periodo di servizio di almeno 3 mesi.

Per l'educatrice familiare il rapporto numerico non deve essere superiore a tre bambini per ogni educatore.

I comuni che intendono attivare la sperimentazione propongono questa forma di servizio alle famiglie con bambini in età 0-3 anni, adottando le necessarie modalità di informazione, di comunicazione e favorendo l'incontro e l'aggregazione tra genitori.

Le famiglie autonomamente organizzate in gruppi di due o tre, in ragione dell'età dei bambini, scelgono la stessa educatrice che svolgerà il servizio presso il domicilio di uno dei bambini, concordato tra le famiglie medesime anche a rotazione, ma con una periodicità indicativamente di 4 mesi, per salvaguardare la stabilità dei punti di riferimento dei bambini.

Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatrice e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del Servizio.

Il Comune, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del contratto di lavoro con l'educatrice, eroga ad ogni famiglia un contributo, definito secondo criteri di congruenza ed equità rispetto alle rette dei nidi d'infanzia dello stesso Comune.

La Regione a sostegno della realizzazione del servizio di educatrice familiare prevede, nel proprio bilancio, contributi da erogarsi agli Enti locali. La Regione con propri atti amministrativi definisce annualmente l'entità dei contributi.

I Comuni dovranno garantire la qualificazione e la messa in rete del servizio di educatrice familiare con i nidi d'infanzia e gli altri servizi integrativi attraverso i seguenti strumenti:

- la formazione permanente delle educatrici, anche tramite la partecipazione a iniziative formative a favore degli educatori degli altri servizi per l'infanzia del territorio;
- la supervisione della sperimentazione tramite figure tecniche qualificate (coordinatori pedagogici);
- la promozione dell'accesso di bambini, genitori ed educatrici agli altri servizi integrativi al nido;
- la formazione/informazione delle famiglie sulle tematiche relative alla crescita dei figli e in particolare quelle della sicurezza e della alimentazione, anche in considerazione della specificità organizzativa di questo servizio.

## 7. SERVIZI INTEGRATIVI SPERIMENTALI

L'art. 3, comma 7 della legge prevede che gli Enti locali e la Regione promuovano sperimentazioni di servizi integrativi, per meglio rispondere alle diverse necessità emergenti nella società.

La natura stessa della sperimentazione richiede la necessaria flessibilità; ad essi, in quanto servizi educativi per la prima infanzia, si applica comunque il

comma 1 dell'art. 16.

L'esigenza di tutela dei bambini e di garanzia della qualità dei servizi, impone pertanto di stabilire i requisiti imprescindibili, anche per i servizi sperimentali, che sono:

- il rispetto del rapporto numerico tra personale educatore e bambini in analogia con quanto previsto per i servizi indicati nella presente direttiva;
- il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente per il personale educatore;
- il rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza, salubrità e all'igiene previsti dalla normativa vigente e dalla presente direttiva, qualora il servizio non si svolga presso il domicilio delle famiglie.

Nel caso di iniziative sperimentali attuate dagli Enti locali, occorre tenerne costantemente informata la Regione, sia al fine di un'eventuale presa in carico delle stesse ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge, sia per assicurare la completezza del sistema informativo sui servizi di cui all'art. 15 della legge.

## 8. SISTEMA INFORMATIVO

Ai fini della applicazione dell'art. 15 della legge, Regione ed Enti Locali concorderanno l'adozione di un sistema informativo per consentire flussi costanti, omogenei e comparabili di dati circa i servizi della prima infanzia.

\* \* \* \*

MCC/dn